

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1997 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2015

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2015) 7534]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) Dato l'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (l'Ufficio alimentare e veterinario, UAV), il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Charleroi Bruxelles Sud in Belgio può ricevere l'approvazione per la categoria degli altri animali, nello specifico per gli insetti, con la nota O(14). È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) La Spagna ha comunicato che due centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliere del porto di Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal dovrebbero figurare come posto d'ispezione frontaliere distinto presso A Pobra-Ribeira e che un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliere del porto di À Coruña-Laxe dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative alla Spagna nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) Dopo il ritiro della categoria U per un centro d'ispezione presso l'aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle, le autorità francesi hanno modernizzato detto centro d'ispezione e comunicato che l'ammodernamento è stato portato a termine. È pertanto possibile ripristinare la categoria U per detto centro d'ispezione nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) Dato l'esito soddisfacente di un audit effettuato dall'UAV, il posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Cagliari in Italia può ricevere l'approvazione per le categorie dei prodotti per il consumo umano (HC) e degli altri prodotti imballati [NHC(2)]. A seguito di una comunicazione trasmessa dall'Italia, la voce relativa al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Salerno dovrebbe essere modificata e le voci relative ai posti d'ispezione frontaliere presso gli aeroporti di Milano-Linate e Verona soppresse. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

